



## CITTÀ DI CORBETTA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DEL 20.2.2012

## INDICE

art. 1	- Finalità	pag.	3
art. 2	- Ambito di applicazione	pag.	3
art. 3	- Rapporti con la pianificazione comunale	pag.	4
art. 4	- Fondo destinato all'erogazione dei contributi	pag.	4
art. 5	- Procedure generali di finanziamento	pag.	5
art. 6	- Presentazione delle domande di contributo	pag.	6
art. 7	- Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi	pag.	6
art. 8	- Esame delle domande	pag.	7
art. 9	- Concessione dei contributi	pag.	7
art. 10	- Erogazione dei contributi	pag.	7
art. 11	- Commissione per l'esame delle domande di contributo	pag.	8
art. 12	- Norme finali	pag.	9
art. 13	- Normativa di rinvio	pag.	9
art. 14	- Entrata in vigore	pag.	9

## **Articolo 1 (Finalità)**

1. Il Comune di Corbetta concorre a promuovere, conformemente ai criteri di cui alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.
2. Le disposizioni del presente regolamento, conformemente ai criteri di cui alla citata l.r. n. 12/2005 e succ. mod. e integr., si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune di Corbetta ove vengano effettuati gli interventi disciplinati dal presente regolamento, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.
3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla legge regionale di cui al comma 1 e dal presente regolamento hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune di Corbetta diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

## **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
  - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
  - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
  - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
  - d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statuarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.
3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente regolamento non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

## **Articolo 3 (Rapporti con la pianificazione comunale)**

1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui

all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2005, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso.

2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti.
3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 1
4. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni.

#### **Articolo 4 (Fondo destinato all'erogazione dei contributi)**

1. A norma dell'art. 73 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, l'otto per cento (8%) delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 2, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8 per cento:
  - a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria;
  - b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
  - c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

#### **Articolo 5 (Procedure generali di finanziamento)**

1. I contributi sono corrisposti con le modalità indicate ai successivi articoli agli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al Comune di Corbetta entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, corredato dalla documentazione di cui al successivo articolo 6, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente.
2. Entro il successivo 30 novembre, il Comune, dopo aver verificato, tramite la Commissione di cui all'art. 11, che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 1 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel Comune di Corbetta delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi verranno corrisposti con le modalità di cui all'art. 10.
3. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il Comune di Corbetta attraverso convenzioni nel caso in cui il Comune od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature di cui all'articolo 2.

4. Nel caso in cui non siano presentate istanze ai sensi del comma 1, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione

#### **Articolo 6 (Presentazione delle domande di contributo)**

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il termine indicato al precedente articolo 5, comma 1, corredate della seguente documentazione:
  - a) per opere di manutenzione, risanamento conservativo, parziale ristrutturazione dell'immobile e restauro parziale dell'immobile:
    - relazione tecnica illustrativa;
    - fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
    - previsione dettagliata della spesa necessaria ;
    - indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'ente richiedente nonché dei servizi, religiosi e/o sociali, svolti da esso in favore della collettività, firmata dal Responsabile dell'ente;
  - b) per nuove costruzioni, ristrutturazione dell'intero immobile e restauro dell'intero immobile:
    - relazione tecnica illustrativa;
    - inquadramento urbanistico e prescrizioni di P.G.T.;
    - estratto aggiornato della mappa catastale;
    - progetto in scala 1:100 con indicazione della situazione dello stato di fatto;
    - fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
    - previsione dettagliata della spesa necessaria (firmata dal progettista);
    - indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (firmata dal Responsabile dell'ente);
    - indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'ente richiedente nonché dei servizi, religiosi e/o sociali, svolti da esso in favore della collettività, firmata dal Responsabile dell'ente;
    - per gli interventi comportanti aumento del traffico, individuazione delle possibili soluzioni ai problemi di parcheggio;
    - per gli interventi di ristrutturazione, breve relazione sulle condizioni attuali dell'edificio e sull'importanza dello stesso dal punto di vista storico, artistico e architettonico, sottoscritta dal progettista.
2. Il Responsabile del Procedimento del Settore Edilizia Privata e Urbanistica vaglierà ogni domanda pervenuta, invitando, ove necessario, l'interessato a produrre la documentazione mancante.

#### **Articolo 7 (Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi)**

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria indicata al precedente art. 4, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 73 della L.R. n. 12/2005, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti di ristrutturazione e/o restauro conservativo.
2. L'attribuzione dei contributi è stabilita con le seguenti priorità:
  - validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica, architettonica;
  - validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico e architettonico;
  - entità dell'utenza dell'ente richiedente;
  - entità delle attrezzature.
3. L'entità del contributo assegnato non dovrà comunque essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute. Qualora non si dovesse così ripartire l'intero fondo a disposizione, la

Commissione di cui al successivo articolo 11 potrà proporre all'Amministrazione di aumentare la percentuale suddetta.

5. Qualora non pervengano richieste, il fondo sarà utilizzato dal Comune per altre opere di urbanizzazione.

#### **Articolo 8 (Esame delle domande)**

1. Le domande saranno sottoposte all'esame dell'apposita Commissione di cui all'art. 11 che, previa verifica dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente regolamento, potrà escludere, dalla somma esposta nei preventivi, l'importo di quelle opere che a suo motivato giudizio siano ritenute superflue e, comunque, non ammissibili.
2. La Commissione entro il 15 novembre di ogni anno formulerà una proposta di ripartizione dei contributi da erogare sulla base del presente regolamento che verrà inviata alla Giunta Comunale.

#### **Articolo 9 (Concessione dei contributi)**

1. L'ammissione ai contributi verrà autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale da assumersi, sulla base della proposta della Commissione di cui al precedente articolo. I contributi verranno impegnati e liquidati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica .

#### **Articolo 10 (Erogazione dei contributi)**

1. L'erogazione dei contributi dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione. Per i lavori da eseguirsi, l'erogazione del contributo potrà avvenire solo previa presentazione da parte dell'assegnatario di fidejussione bancaria o polizza assicurativa espressamente contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, di importo pari a quello del contributo concesso, a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
2. L'ente beneficiario, pena la decadenza del contributo stesso, dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla concessione del contributo, preventivamente acquisendo il relativo titolo abilitativo edilizio, e dovrà ultimare i lavori entro tre anni dalla data di assegnazione dei contributi.
3. Gli interessati dovranno dare comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione dei lavori, allegando copia delle fatture quietanziate e nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione dell'intero immobile e restauro dell'intero immobile, una dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'ente, relativa alla conformità di lavori stessi con quelli che sono stati oggetto del contributo erogato.
4. Il Responsabile del Settore provvederà con proprio atto allo svincolo, se prestata, della polizza fidejussoria.
5. Il medesimo Responsabile, previo avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, provvederà invece alla escussione della cauzione nei seguenti casi:
  - a) mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 2, ovvero nei termini eventualmente prorogati ai sensi del comma 3;
  - b) mancato completamento dei lavori entro i termini;
  - c) realizzazione di lavori difformi da quelli che sono stati oggetto del contributo erogato.

#### **Articolo 11 (Commissione per l'esame delle domande di contributo)**

1. La Commissione per l'esame delle domande di contributo e per la determinazione dell'entità dello stesso è composta da:
  - Il Responsabile del settore Edilizia Privata e Urbanistica, che la presiede;
  - Responsabile del Servizio Edilizia Privata o dell'Urbanistica;
  - due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale nominati dal Sindaco di cui uno di espressione della minoranza;
  - un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale con mansioni anche di Segretario.
2. La Commissione è costituita con provvedimento del Responsabile del settore Edilizia Privata e Urbanistica.
3. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale in carica.
4. La Commissione decide a maggioranza dei componenti.

**Articolo 12  
(Norme finali)**

1. In sede di prima applicazione, si provvederà alla nomina della Commissione di cui al precedente articolo 11 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**Articolo 13  
(Normativa di rinvio)**

1. E' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

**Articolo 14  
(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

---

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.2.2012  
con atto n. 16

**IL SINDACO**  
**(Antonio Balzarotti)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dott. Lorenzo Olivieri)**